

**COMUNE DI CIGLIANO**

Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 24 del 18/05/2015**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015.

Il giorno 18/05/2015 alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA e in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
1) Rigazio Anna 2) Filippi Bruna 3) Castelli Gianni 4) Bobba Roberto 5) Autino Livio 6) Corgnati Giovanni 7) Cena Giovanni Rocco 8) Bertotto Stefano 9) Civati Fernanda 10) Saggio Claudia	1) Grigolo Emiliano 2) Germano Livio 3) Beltrame Donatella
Totale presenti 10	Totale assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Michelangelo La Rocca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Rigazio Anna assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 13 dell'ordine del giorno.

L'AMMINISTRATORE

COMPETENTE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO conto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 704 della citata Legge di stabilità, che ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

PRESO ATTO che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.;

VISTO il comma 654 in base al quale "deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

VISTO il comma 683 il quale prevede che "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

CONSIDERATO che:

la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale;

TENUTO conto che nella determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche, la disciplina prevista dal DPR 158/1999, la normativa provinciale in materia e le disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni;

VISTO l'art. 4, comma 2, del DPR 158/99 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

VISTO il Piano Finanziario approvato con propria precedente deliberazione che si allega alla presente;

APPURATO che,

· i costi complessivi del servizio, come da piano finanziario, sono per € 377.763,88 imputabili ai costi fissi

mentre per € 261.210,18 sono imputabili ai costi variabili;

· nella ripartizione dei costi, la produzione annua delle utenze domestiche incide in misura pari al 66% mentre quella delle utenze non domestiche in misura pari al 34%;

RITENUTO di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO

· l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

· l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31/07/2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n° 214 e

modificato dall'art. 10 comma 4 della Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall'anno d'imposta 2013 tutte le

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate

telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare le tariffe TARI per utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2015, come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario allegato consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2015;

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

4. Di stabilire che il pagamento della TARI avvenga in due rate con scadenza in data 31 luglio e 31 ottobre 2015;

5. Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014.

Il/La sottoscritto/a, Livio Autino, Amministratore, propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Livio Autino

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandro Andreone

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Alessandro Andreone

Udita la Relazione del Sindaco Anna Rigazio che illustra la proposta relativa all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015 e precisa che tale tassa copre l'intero costo del servizio che ammonta a 640.000,00 euro di cui 261.000,00 per i costi variabili e 377.000,00 per i costi fissi.

Udito l'intervento dell'Assessore Livio Autino il quale precisa che non ci sono state variazioni rispetto all'anno precedente e che per questa tassa la bollettazione c'era già nel 2014.

Dato atto che per i testi integrali degli interventi di coloro che hanno partecipato alla discussione su questo punto si fa espresso rinvio alla registrazione audio della seduta.

Successivamente il Presidente indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del [Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000](#);

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del [Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000](#);

Con voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del [D.Lgs 18/08/2000 n. 267](#)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Rigazio Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione;

× E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 26/05/2015 al giorno 10/06/2015 ai sensi di Legge. Reg. Pubbl. n. 376/2015.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del [D.Lgs 18/08/2000 n. 267](#), decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michelangelo La Rocca

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Cigliano lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelangelo La Rocca



COMUNE DI CIGLIANO

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", **in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- **commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)**
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di

rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1**

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.....(omissis)

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2014, n. 214

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta entro l'annualità di scadenza e quindi, trattandosi di Imposta Unica Comunale, costituita ai suo interno da 3 componenti (IMU-TASI-TARI), per 2 delle quali (IMU-TASI) i termini di versamento sono entro l'annualità d'imposta, **si ritiene che anche i termini della terza componente "TARI" debbano rispettare tale criterio unitario e pertanto con scadenza entro l'annualità d'imposta**

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Zogno si pone.

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).



Le riduzioni dei costi di raccolta dell'indifferenziato e dell'organico di cui all'art. 29 del capitolato, valide solo per i comuni con raccolta domiciliare, sono state ipotizzate in base ai risultati provvisori dei coefficienti di esposizione comunicatici dalle aziende appaltatrici. I costi di raccolta sono stati omogeneizzati per area (pianura o turistico-montana). Come per il 2014 per l'area turistico-montana l'omogeneizzazione è stata effettuata in base al numero di Utenze Domestiche presenti sul territorio mentre per l'area pianura è stata effettuata in base alla popolazione equivalente per tutti i servizi tranne che per la raccolta della frazione verde. Infatti nella seduta del CdA del COVEVAR del 30/1/2015 è stato deciso che da ora in poi per tale servizio i costi saranno omogeneizzati in base al numero di utenze presenti in ogni comune. In tal modo si ripartisce in modo più equo il costo del servizio e si incentivano le amministrazioni comunali a contenere le richieste di nuovi contenitori.

Il comune di Postua, che ha richiesto servizi domiciliari completi per tutte le principali frazioni di rifiuto è stato migrato all'area pianura. I nuovi servizi per tale comune partiranno da aprile 2015.

Ai sensi dell'art. 30 del capitolato è stato ipotizzato un adeguamento contrattuale per il sesto anno di appalto del 1,5 e per il settimo del 2%. Invece per il quarto anno di appalto l'adeguamento contrattuale da applicarsi al periodo 1/2/2015 – 31/1/2016 è pari allo 0,17%. Il mese di gennaio 2015 fa ancora parte del quarto anno di appalto.

Il consorzio ha inviato il dettaglio dei costi del servizio, delle tipologie di rifiuti e le relative quantità in vari allegati da allegato "A" ad allegato "F" disponibili per presa visione all'indirizzo

<https://www.dropbox.com/sh/xuyq2ohrnxmuyq/AABI9Ig4SQ8qt-KTT1QoUtYwa?dl=0>

Tali allegati costituiscono parte integrante della presente relazione al PEF TARI 2015

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente **per l'anno 2015**, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :

- **copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio**, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", **in vigore dal 1 gennaio 2015, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1**

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**".

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) **CG => Costi operativi di gestione**
- b) **CC => Costi comuni**
- c) **CK => Costo d'uso del capitale**

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

$$\text{CGID} = \text{CSL} + \text{CRT} + \text{CTS} + \text{AC}$$

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata

$$\text{CGD} = \text{CRD} + \text{CTR}$$

dove

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

COSTI COMUNI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

$$CC = CARC + CGG + CCD$$

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)

Il **metodo normalizzato** richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:

$$R_n = r_n(K_n + I_n + F_n)$$

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :

$$CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)$$

dove:

- **Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014"**

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- **Acc(n) = ACCANTONAMENTI**

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 2014;

- **R(n) = REMUNERAZIONE**

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:

- **capitale netto contabilizzato** nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU ;

- **Investimenti programmati nell'esercizio** => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione;

- **Fattore correttivo** => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano

**PARTE FISSA E PARTE
VARIABILE**

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 292.696,03
CC- Costi comuni	€ 263.045,03
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Minori entrate per riduzioni	€ 83.233,00
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 638.974,05
Riduzione RD ut. Domestiche	
	€ -

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 42.793,52
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 39.243,42
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 131.012,82
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 19.875,42
Riduzioni parte variabile	€ 28.285,00
Totale	€ 261.210,18

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 50.510,63
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 22.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 240.545,03
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 500,00
AC - Altri Costi	€ 9.260,22
Riduzioni parte fissa	€ 54.948,00
Totale parziale	€ 377.763,88
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Totale	€ 377.763,88

Totale fissi + variabili € 638.974,05
verificato

ECONOMICO: COSTO PEF E RIPARTIZIONE QUOTA FISSA E VARIABILE DISTRIBUITA FRA UTENZE DOM E NODOM

COSTO DA COPRIRE PEF	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	% Q.F. DOMESTICHE	% Q.V. DOMESTICHE	% Q.F. NON DOMESTICHE	% Q.V. NON DOMESTICHE	GETTITO QF DOMESTICHE	GETTITO QV DOMESTICHE	GETTITO QF NON DOMESTICHE	GETTITO QV NON DOMESTICHE
638974	377764	261211	66	66	34	34	249324.24	172399.26	128439.76	88811.74

Il costo del servizio risulta pari ad € 555.741,05. Ai fini della corretta tariffazione esso è soggetto ad aumenti o riduzioni a causa di eventuali agevolazioni/riduzioni previste o dei cosiddetti aggiustamenti in linea nel pef a causa di avanzzi/disavanzi anni precedenti. Per l'anno 2015 sono state previste agevolazioni e riduzioni per un totale di € 530,00. Pertanto, secondo quanto stabilito dalle linee guida MEF tale costo ai soli fini della corretta tariffazione va aggiunto a quello di servizio da coprire definito per l'anno 2015 pari ad € 638,974,00

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

ZONA	DESCRIZIONE	COMPONENTI	NUCLEI	SUPERFICIE	SUPERFICIE MEDIA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA A MQ	GETTITO €
nord	famiglie di 1 componente	1	787	88661	113	0.51	38.73	0.85	75635
nord	famiglie di 2 componente	2	631	86513	137	0.59	77.47	1.16	100283
nord	famiglie di 3 componente	3	415	58803	142	0.65	96.83	1.34	78689
nord	famiglie di 4 componente	4	258	38145	148	0.7	125.88	1.55	59304
nord	famiglie di 5 componente	5	56	9791	175	0.75	154.94	1.64	16037
nord	famiglie di 6 componente	6	15	2693	180	0.79	179.14	1.79	4810
nord	Pertinenze	1	2886	141427	49	0.51	0	0.51	72024
nord	Unita disposizione	3	93	9066	97	0.65	96.83	1.65	14942

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

	ZONA	N° ATT.	SUP.	SUP MEDIA	Q. FISSA	Q. VAR	TARIFFA (MQ)	GETTITO (€)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	nord	37	5851	158	0.71	0.49	1.2	7050
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	nord	11	2173	198	1.12	0.77	1.89	4098
Esposizioni, autosaloni	nord	7	3477	497	0.6	0.42	1.02	3536
Alberghi con ristorante	nord	5	1223	245	1.85	1.29	3.14	3840
Case di cura e riposo	nord	5	4348	870	1.39	0.96	2.36	10250
Uffici, agenzie, studi professionali	nord	89	7047	79	1.58	1.09	2.67	18810
Banche ed istituti di credito	nord	4	270	68	0.81	0.56	1.37	370
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	nord	81	10221	126	1.55	1.07	2.62	26780
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	nord	11	747	68	2.12	1.46	3.58	2677
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	nord	22	2217	101	1	0.69	1.7	3764
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	nord	7	2186	312	1.62	1.11	2.73	5973
Attività artigianali di produzione beni specifici	nord	127	37882	298	0.77	0.53	1.3	49097
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	nord	7	1625	232	6.75	4.66	11.41	18547
Bar, caffè, pasticceria	nord	31	3421	110	5.08	3.51	8.58	29359
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	nord	16	4309	269	3.32	2.3	5.62	24205
Plurilicenze alimentari e/o miste	nord	12	839	70	3.64	2.52	6.16	5166
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	nord	6	261	44	8.45	5.85	14.3	3731

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

descrizione	componenti	nuclci	superficie	descrizioneka	ka	gettitoka	quota_fissa	descrizionekb	kb	gettitokb	quota_variabile
famiglie di 1 componente	1	787	88661	ka	0.84	45152	0.51	kbmedio	0.8	30483	38.73
famiglie di 2 componente	2	631	86513	ka	0.98	51401	0.59	kbmedio	1.6	48882	77.47
famiglie di 3 componente	3	415	58803	ka	1.08	38502	0.65	kbmedio	2	40186	96.83
famiglie di 4 componente	4	258	38145	ka	1.16	26826	0.7	kbmedio	2.6	32478	125.88
famiglie di 5 componente	5	56	9791	ka	1.24	7361	0.75	kbmedio	3.2	8676	154.94
famiglie di 6 componente	6	15	2693	ka	1.30	2122	0.79	kbmedio	3.7	2687	179.14
Pertinenze	1	2886	141427	ka	0.84	72024	0.51			0	0
Unita disposizione	3	93	9066	ka	1.08	5936	0.65	kbmedio	2	9006	96.83

Disponibile alla pagina web

http://taricigliano.altervista.org/KoolPHPSuite/Examples/KoolGrid/Exporting/Excel_Word_CSV_PDF/example_creatariffadom.php

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

settore	n_attivita	superficie	superficie	superficie_media	sceltakc	kc	gettito_fissa	quota_fissa	sceltakd	kd	gettito_variabile	quota_variabile
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	37	5851	158	158	kcmassimo	0.51	4161.23	0.71	kdmassimo	4.20	2889.16	0.49
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	11	2173	198	198	kcmassimo	0.80	2424.21	1.12	kdmassimo	6.55	1673.37	0.77
Esposizioni, autosaloni	7	3477	497	497	kcmassimo	0.43	2084.94	0.6	kdmassimo	3.55	1451.19	0.42
Alberghi con ristorante	5	1223	245	245	kcmassimo	1.33	2268.29	1.85	kdmassimo	10.93	1571.59	1.29
Casa di cura e riposo	5	4348	870	870	kcmassimo	1.00	6063.32	1.39	kdmassimo	8.19	4186.64	0.96
Uffici, agenzie, studi professionali	89	7047	79	79	kcmassimo	1.13	11104.62	1.58	kdmassimo	9.30	7705.11	1.09
Banche ed istituti di credito	4	270	68	68	kcmassimo	0.58	218.38	0.81	kdmassimo	4.78	151.73	0.56
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	81	10221	126	126	kcmassimo	1.11	15821.13	1.55	kdmassimo	9.12	10959.23	1.07
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11	747	68	68	kcmassimo	1.52	1583.38	2.12	kdmassimo	12.45	1093.41	1.46
Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	22	2217	101	101	kcmassimo	0.72	2225.97	1	kdmassimo	5.90	1537.83	0.69
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	2186	312	312	kcmassimo	1.16	3536.14	1.62	kdmassimo	9.48	2436.41	1.11
Attività artigianali di produzione beni specifici	127	37882	298	298	kcmassimo	0.55	29054.72	0.77	kdmassimo	4.50	2004.82	0.53
Bar, caffè, pasticceria	7	1625	232	232	kcmassimo	4.84	10967.81	6.75	kdmassimo	39.67	7578.92	4.66
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	31	3421	110	110	kcmassimo	3.64	17365.03	5.08	kdmassimo	29.82	11993.68	3.51
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16	4309	269	269	kcmassimo	2.38	14301.27	3.32	kdmassimo	19.55	9904.1	2.3
Purificanze alimentari e/o miste	12	839	70	70	kcmassimo	2.61	3053.68	3.64	kdmassimo	21.41	2111.89	2.52
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6	261	44	44	kcmassimo	6.06	2205.64	8.45	kdmassimo	49.72	1525.68	5.85

Disponibile alla pagina web

http://taricigliano.altervista.org/KoolPHPSuite/Examples/KoolGrid/Exporting/Excel_Word_CSV_PDF/example_creatariffanodom.php